

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5019 del 14/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 16_ID5143 e n. 39_ID106112 appartenenti all'agglomerato AFC0117_Castel_D'Alfero in Comune di Sarsina
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5166 del 14/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 16_ID5143 e n. 39_ID106112 appartenenti all'agglomerato AFC0117_Castel_D'Alfero in Comune di Sarsina.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)"*;
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 18/07/2016, acquisita al Prot. Unione 29185 e da Arpae al PGFC/2016/10861, da HERA S.p.A., nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di HERA S.p.A. con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti

Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n. 16_ID5143 e n. 39_ID106112 appartenenti all'agglomerato AFC0117_Castel_D'Alfero in Comune di Sarsina, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 17/08/2016, Prot. Unione 32380 acquisita da Arpae al PGFC/2016/12217, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 01/09/2016 e 16/09/2016 la Ditta ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita ai Prot. Unione 34077 e 36140 e da Arpae ai PGFC/2016/12986 e PGFC/2016/13870;

Dato atto che in merito all'impatto acustico il Comune di Sarsina con Nota Prot. Com.le 10603 del 06/12/2016 assunta da Arpae al PGFC/2016/17746, ha comunicato quanto segue: *“Vista la richiesta di AUA presentata dal Sig. Giannicola Scarcella (...) e la relativa relazione del tecnico competente in acustica ambientale Mario Colonnese del 26.01.2016, ai sensi dell'art.2 della legge n.447 del 26.10.1995, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali- Rapporto istruttorio acquisito in data 09/11/2016;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' **ALLEGATO A e Relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia, cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 14 del 15/01/2013 prot.n. 4340/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC00117_Castel_d'Alfero_16 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* ;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376) nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, **per gli Scarichi n. 16_ID5143 e n. 39_ID106112 appartenenti all'agglomerato AFC0117_Castel_D'Alfero in Comune di Sarsina.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e Relative Appendici**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad ATERSIR, alla Regione Emilia – Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 14 del 15/01/2013 prot.n. 4340/13 *“Rinnovo autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC00117_Castel_d'Alfero_16 rilasciata ad HERA SpA, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni”* si è provveduto ad autorizzare lo scarico di acque reflue urbane n. 16_ID5143 in comune di Sarsina. In data 18/07/2016 è stata acquisita istanza di rinnovo dello scarico in oggetto, unitamente ad un nuovo scarico da scolmatore a cui viene dato l'identificativo 39_ID106112.

Il GSII in istanza dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue (con la novità del rinvenimento del nuovo scarico).

In considerazione del fatto che è stata accertata la presenza di un manufatto scolmatore (e pertanto l'istanza si configura quale rinnovo/modifica sostanziale) si è provveduto a richiedere il parere previsto dal documento congiunto di Arpa e Servizio Sanitario Regionale *“Modifiche organizzative e procedurali in attuazione della L.R.n.13/2015 di riforma del sistema regionale e locale”*, (trasmissione con nota PG n.471501 del 22/06/2016) in data 29/07/2016.

In data 07/11/2016 PGFC/2016/16113 è stato acquisito il parere favorevole espresso da Arpa – Distretto di Cesena relativo agli scarichi in oggetto;

I suddetti scarichi afferiscono all'agglomerato AFC0117_Castel_D'Alfero, il quale risulta compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; i limiti di emissione sono definiti in funzione del parere sopra citato espresso da Arpa – Distretto di Cesena.

Il GSII con nota acquisita in data 20/09/2016 PGFC/2016/13870 ha provveduto a ridefinire il numero di AE trattati e chiede di poter procedere allo spurgo dell'impianto (f.i.) con cadenza pari a 5 anni: le motivazioni addotte sono riferibili alla particolare situazione abitativa che vede la presenza nel nucleo abitato di un solo fabbricato abitato (da due persone) dotato peraltro di pre-trattamento autonomo che scarica in pubblica fognatura solo refluo chiarificato, mentre i restanti allacci riguardano 6/7 fabbricati, attualmente disabitati. Su tale richiesta si è espresso il Distretto Arpa di Cesena, con il sopra citato parere di Arpa, che recita: *“.. la fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Considerata la capacità della fossa Imhoff notevolmente sovradimensionata rispetto agli abitanti serviti, su richiesta del GSII potranno essere autorizzati espurghi con cadenza pluriannuali.”*.

Richiamata la Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, e considerato che il parere sopra richiamato pare lasciare ampia discrezione allo scrivente in merito alla cadenza degli svuotamenti, si conferma l'obbligo della pulizia annuale della f.i., rimarcando comunque la possibilità da parte del GSII di non procedere alla pulizia, previa comunicazione ad Arpa, (necessaria per gli eventuali controlli) delle relative giustificazioni.

In considerazione delle particolari caratteristiche di fruizione della rete il presente atto viene trasmesso anche alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua al fine di valutare la conferma dell'agglomerato AFC0117_Castel_d'Alfero nell'“Elenco degli agglomerati esistenti” regionali di cui alla DGR n.401/16.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA acquisita in data 19/07/2016 PGFC/2016/10861 e successive integrazioni volontarie in data 05/09/2016 PGFC/2016/12986 e in data 20/09/2016 PGFC/2016/13870.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono di seguito indicati:

1. Scarico 16_ID5143 (Appendice 1);
2. Scarico n° 39_ID106112 (Appendice 2).

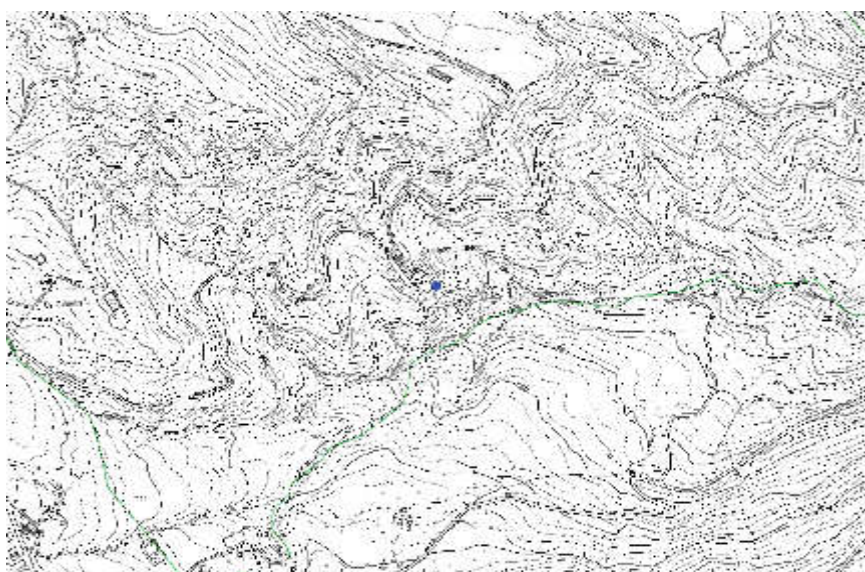
D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) ad Arpaе allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento degli impianti installati a monte degli scarichi. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati a monte del punto di immissione in acque superficiali dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpaе nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
7. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi, nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.

Scarico 16_ID5143

Identificativo del GSII	ID5143
da:	rete mista
Trattamento:	Fossa Imhoff con volume complessivo di lt. 9.420 così distinto: 2.692 lt per la fase di sedimentazione 6.728 lt per la fase di digestione
Località:	Castel d'Alfero - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	746500 - 4860029
Agglomerato:	AFC0117_Castel_D'Alfero
Consistenza Agglomerato:	C<50
Potenzialità impianto	67 AE
Utenza trattata	10 AE (teorici)
Corpo idrico ricettore:	Fosso - torrente Alfero
Bacino idrico:	Savio

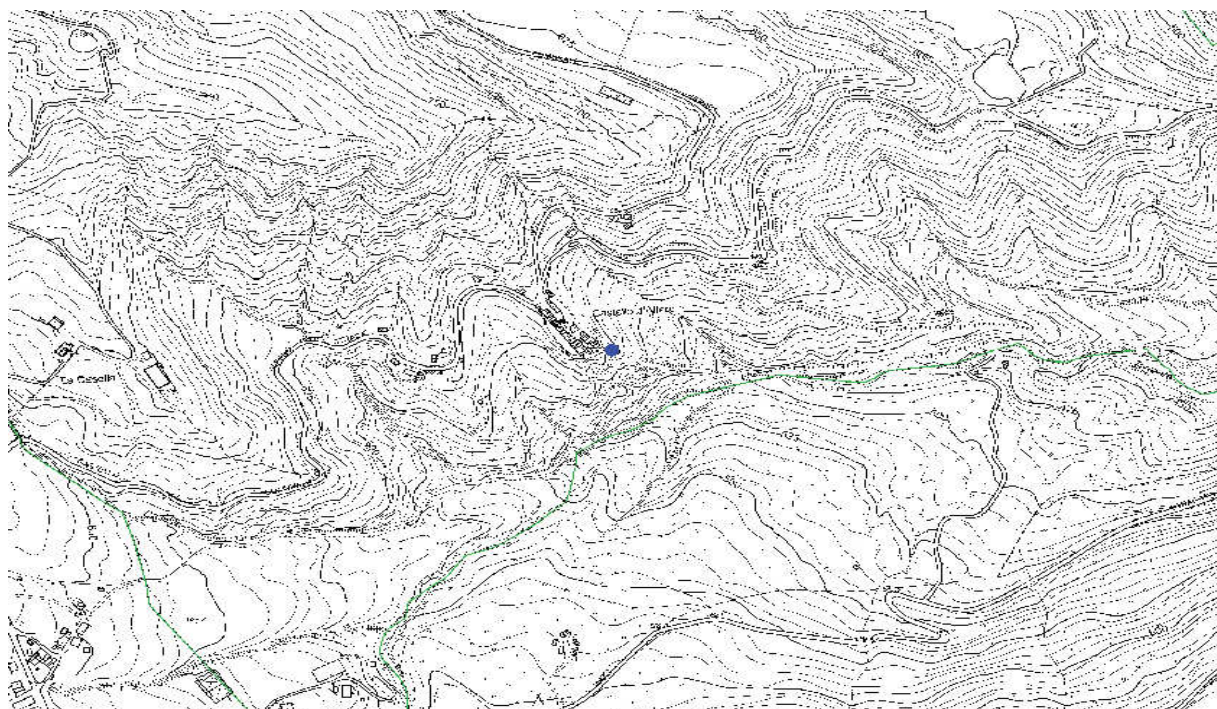


Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga 50>C>200;
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
3. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno una volta all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione. La mancata pulizia annuale andrà comunicata ad Arpae, unitamente alle relative giustificazioni.

Scarico 39_ID106112

Identificativo del GSII	ID106112
da:	Scolmatore testa impianto a troppo pieno
Trattamento:	nessuno
Località:	Loc. Castel d'Alfero - Sarsina
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	746500 - 4860039
Agglomerato:	AFC0117_Castel d'Alfero
Utenza servita	10 AE
Portata nera media (Qn,24)	0,02 l/sec
Portata nera di punta	0,08 l/sec.
Portata nera di punta + 30%	0,10 l/sec
Portata derivata (Qd)	3,8 l/sec
Rapporto di diluizione	190
Corpo idrico ricettore:	Condotta di scarico f.i. - fosso
Bacino idrico:	Savio



Prescrizioni specifiche

1. Attivare lo scarico solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente per la portata eccedente oltre la diluizione 1:2;
2. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I

documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza;

3. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli;
4. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad Arpa di guasti, malfunzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
5. ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpa e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
6. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.